

**Ordinanza  
sull'impiego di società di sicurezza private  
da parte della Confederazione  
(Ordinanza sull'impiego di società di sicurezza, OISS)**

del 31 ottobre 2007 (Stato 1° dicembre 2007)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce le condizioni minime applicabili all'impiego di società di sicurezza private nei casi in cui la legge autorizza la Confederazione a delegare loro compiti di protezione.

<sup>2</sup> Si applica a tutte le autorità federali (autorità) che delegano l'esecuzione di compiti di protezione a una società di sicurezza privata in Svizzera o all'estero.

**Art. 2** Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *società di sicurezza privata*: una società che esercita un'attività nel settore della sicurezza quale la sorveglianza di beni mobili o immobili, la protezione di persone o l'assicurazione del trasporto di beni e valori;
- b. *personale di sicurezza*: il personale di una società di sicurezza privata che esegue il compito di protezione delegato dall'autorità.

**Art. 3** Base legale

L'autorità può delegare a una società di sicurezza privata l'esecuzione di un compito di protezione, incluso l'impiego della coercizione e di misure di polizia, soltanto se è data una base legale sufficiente.

**Art. 4** Legislazione sugli acquisti pubblici

Se un'autorità delega un compito di protezione a una società di sicurezza privata si applicano gli articoli 32–39 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995<sup>2</sup> sugli acquisti pubblici.

**Sezione 2: Condizioni****Art. 5** Condizioni concernenti la società di sicurezza privata

<sup>1</sup> Prima di ricorrere alle prestazioni di una società di sicurezza privata, l'autorità deve assicurarsi che quest'ultima soddisfi le seguenti condizioni:

- a. la società di sicurezza offre garanzie sufficienti per quanto concerne l'assunzione, la formazione e la sorveglianza del personale di sicurezza;
- b. la sua buona reputazione e serietà sono sufficientemente comprovate, in particolare dall'applicazione di un codice di condotta, dalle esperienze maturate sul campo, dalle referenze o dall'affiliazione a un'associazione professionale;
- c. è solvibile;
- d. dispone di un meccanismo di controllo interno adeguato che garantisce il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale e che prevede misure disciplinari in caso di violazione;
- e. è autorizzata a esercitare un'attività nel campo della sicurezza conformemente alla legislazione applicabile;
- f. ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per un importo che corrisponde al rischio assunto.

<sup>2</sup> L'autorità consulta l'incaricato della sicurezza del suo dipartimento.

<sup>3</sup> Quando l'autorità ricorre alle prestazioni di una società di sicurezza privata per l'esecuzione di un compito di protezione all'estero, la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile non è obbligatoria se comporta spese sproporzionate.

<sup>4</sup> Il capoverso 1 non si applica nel caso in cui la protezione o la guardia a opere militari è assicurata da persone assunte contrattualmente a tal fine giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2 maggio 1990<sup>3</sup> concernente la protezione delle opere militari.

**Art. 6** Formazione

<sup>1</sup> L'autorità si assicura che il personale di sicurezza abbia acquisito una formazione adeguata in considerazione del contratto concluso e imperniata in particolare sui seguenti temi:

<sup>2</sup> RS 172.056.11

<sup>3</sup> RS 510.518.1

- a. comportamento con le persone che oppongono resistenza o che fanno uso della violenza;
- b. uso della forza fisica;
- c. uso di mezzi ausiliari e di armi se il compito di protezione da eseguire richiede tale equipaggiamento;
- d. valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza e primi soccorsi;
- e. diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;
- f. lotta contro la corruzione.

<sup>2</sup> Tiene segnatamente conto degli standard di formazione in ambito di polizia dell'Istituto svizzero di polizia.

#### **Art. 7** Situazioni particolari all'estero

<sup>1</sup> Eccezionalmente, l'autorità può ricorrere a una società di sicurezza privata che non soddisfa completamente le esigenze di cui all'articolo 6 qualora sul luogo di esecuzione del contratto non sia disponibile una società di sicurezza privata che adempie dette esigenze e la protezione di edifici o persone all'estero non può essere garantita altrimenti.

<sup>2</sup> L'autorità si adopera affinché la società di sicurezza privata soddisfi quanto prima le esigenze di cui all'articolo 6 e stabilisce nel contratto misure a tale scopo.

<sup>3</sup> La durata del contratto è di al massimo sei mesi.

#### **Art. 8** Coercizione e misure di polizia

<sup>1</sup> L'autorità disciplina nel contratto:

- a. se e in che misura l'adempimento del compito di protezione necessita dell'impiego della coercizione e di misure di polizia conformemente alla legge;
- b. i mezzi ausiliari e le armi cui può ricorrere il personale di sicurezza;
- c. le misure di polizia cui può ricorrere il personale di sicurezza.

<sup>2</sup> Se il compito di protezione è svolto all'estero, il personale di sicurezza non è autorizzato a ricorrere alla coercizione e alle misure di polizia.

<sup>3</sup> Per impiego della coercizione di polizia nei confronti di persone s'intende l'uso:

- a. della forza fisica;
- b. di mezzi ausiliari, quali manette e altri mezzi per immobilizzare, nonché i cani di servizio;
- c. di armi, quali manganelli e bastoni di difesa, sostanze irritanti e armi da fuoco.

<sup>4</sup> Per misure di polizia s'intendono:

- a. il fermo di breve durata di persone;
- b. la perquisizione di persone e dei loro effetti personali;
- c. la perquisizione di locali e veicoli;
- d. il sequestro di oggetti.

<sup>5</sup> L'impiego della coercizione e di misure di polizia è retto dalle pertinenti disposizioni del diritto federale.

**Art. 9** Equipaggiamento del personale di sicurezza

<sup>1</sup> L'autorità disciplina contrattualmente se il personale di sicurezza deve portare un'arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le pertinenti disposizioni in materia di legittima difesa e stato di necessità.

**Art. 10** Equipaggiamento del personale di sicurezza all'estero

<sup>1</sup> Se il compito di protezione è svolto all'estero, il personale di sicurezza non è, di principio, armato.

<sup>2</sup> Se la situazione all'estero esige, in via eccezionale, il porto di un'arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità, l'autorità lo prevede nel contratto.

<sup>3</sup> Il capo del Dipartimento competente è informato qualora il contratto preveda il porto d'armi da fuoco.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le prescrizioni dell'autorità estera in materia d'armi applicabili nel luogo dell'esecuzione del contratto.

**Art. 11** Autorizzazioni per il porto d'armi e per l'impiego di mezzi ausiliari

Se il contratto prevede il porto di un'arma o l'impiego di mezzi ausiliari, l'autorità verifica che il personale di sicurezza dispone delle autorizzazioni necessarie secondo la legislazione applicabile.

**Art. 12** Identificazione

L'autorità provvede affinché il personale di sicurezza sia identificabile nell'esercizio della sua funzione e non venga scambiato con il personale di un'autorità.

**Art. 13** Controllo dell'autorità

L'autorità provvede affinché la corretta esecuzione del contratto sia controllata regolarmente.

**Art. 14**           Contenuto del contratto

<sup>1</sup> Il contratto concluso con la società di sicurezza prevede che quest'ultima è tenuta a:

- a. comunicare informazioni relative all'esecuzione del contratto su domanda dell'autorità;
- b. comunicare all'autorità l'identità del personale di sicurezza messo a sua disposizione;
- c. allestire un rapporto d'attività all'indirizzo dell'autorità;
- d. sostituire immediatamente il personale di sicurezza sprovvisto delle conoscenze necessarie o che ostacola l'esecuzione del contratto;
- e. comunicare immediatamente all'autorità ogni circostanza suscettibile di ostacolare l'esecuzione del contratto;
- f. comunicare immediatamente all'autorità ogni atto compiuto dal personale di sicurezza in caso di impiego della coercizione o di misure di polizia oppure in caso di legittima difesa o stato di necessità;
- g. comunicare immediatamente all'autorità i casi in cui le condizioni concernenti la società di sicurezza privata e la formazione non sono più soddisfatte;
- h. ottenere un accordo scritto dell'autorità prima di subappaltare compiti di protezione.

<sup>2</sup> Il contratto prevede una clausola penale in caso di inadempimento dello stesso.

**Art. 15**           Contratto tipo

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia allestisce un contratto tipo per i contratti eseguiti in Svizzera.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale degli affari esteri allestisce un contratto tipo per i contratti eseguiti all'estero.

<sup>3</sup> I due Dipartimenti si consultano prima.

<sup>4</sup> I contratti tipo sono accessibili online.

**Art. 16**           Comunicazione agli incaricati della sicurezza dei dipartimenti

All'incaricato della sicurezza del suo dipartimento l'autorità:

- a. trasmette una copia del contratto concluso con la società di sicurezza privata;
- b. comunica i problemi riscontrati in occasione dell'esecuzione del contratto.

### Sezione 3: Disposizioni finali

#### **Art. 17**          Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 27 giugno 2001<sup>4</sup> sui Servizi di sicurezza di competenza federale è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 3*

*Abrogato*

#### **Art. 18**          Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica ai contratti conclusi con le società di sicurezza private dopo la sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> L'autorità adegua i contratti conclusi anteriormente, al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

#### **Art. 19**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2007.

<sup>4</sup> RS 120.72